



il presente è allegato all'atto
registrato il 28/05/19 n° 1184

Per il Direttore provinciale
Francesco Gentile
il Funzionario
Heleno Arienti

[Handwritten signature]

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I

Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 32, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata: **"Protezione Civile Cerro Maggiore Organizzazione di Volontariato"** per brevità denominata anche **"Protezione Civile Cerro Maggiore ODV"**. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio ai sensi di Legge.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal termine di cui all'art 104, comma 2, D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Via Eugenio Curiel n. 2, nel Comune di Cerro Maggiore. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.

L'Associazione esercita in via prevalente, nei confronti dei terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni nonché le attività elencate alla lettera e) art. 5 D.lgs. 117/2017 ossia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti; ogni attività verrà effettuata avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione avrà quindi come finalità il perseguimento delle attività di protezione civile nonché il rispetto e la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della vita umana tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

- Interventi diretti alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- Interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso e di superamento dell'emergenza;
- Previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, soccorso delle popolazioni sinistrate, superamento dell'emergenza mediante la realizzazione di opere urgenti di assistenza;
- Predisposizione di programmi e progetti di intervento in armonia con la pianificazione nazionale, regionale e provinciale di emergenza;
- Formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi ed informativi nonché la realizzazione di corsi di formazione per il personale adibito alle predette attività;
- Approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza;

- Attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'Organizzazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, nonché le attività di raccolta fondi previste dall'art. 7 del medesimo decreto e le attività commerciali marginali previste dall'art. 86 D.lgs. 117/2017. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Titolo II Soci

ART. 4 – Ammissione

Sono previste due categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La possibilità di svolgere ruoli operativi di Protezione Civile è limitata al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non vincolante. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, salvo che le attività di Protezione Civile richiedano una particolare formazione, attitudine e stato di salute.
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Comitato Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto. Il Comitato Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

l'esclusione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo raccomandata o altra comunicazione telematica, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo;
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- abbia subito condanne passate in giudicato o abbia in corso carichi pendenti con esclusione dei reati di carattere contravvenzionale ovvero di carattere colposo.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o comunicazione telematica contenente la delibera dell'Organo di amministrazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di

rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione o Comitato Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Comitato Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Comitato Direttivo, è composto da minimo 3 e massimo 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Non può essere nominato amministratore o far parte del Comitato Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Comitato Direttivo dura in carica per cinque anni fino all'approvazione del rendiconto al 31/12 della scadenza del quinquennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Comitato ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Comitato sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Comitato, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Comitato Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Ai componenti del Comitato Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Comitato Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi membri eletti dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione dell'Organo Amministrativo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica cinque anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Comitato Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Comitato stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Vice Presidente dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza dell'Organo di amministrazione e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Comitato Direttivo. Può essere istituito in composizione monocratica oppure da un collegio di tre membri, essi devono essere scelti in base al dettato dell'art. 2397 del Codice Civile ed i compiti sono i seguenti:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 e dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purché secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
7. rimborsi da convenzioni;
8. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
9. altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Comitato Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Personale retribuito

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o altro limite previsto dalla normativa. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione

dell'assemblea, ciascuno dei membri del Comitato Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017

ART. 22 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, in vigore ed efficace a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del medesimo decreto.

Cerro Maggiore, 17/05/2019

Firma degli aderenti

Alberti Roberto



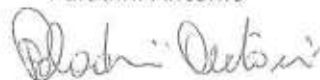
Maggioni Cristiano



Borsatti Giuliano



Paladini Antonio



Ronzio Maurizio

